



FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 20 marzo 2025

Milano, 19 marzo 2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 208 - 2025 del 19/03/2025

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\500-2025)

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e l'Università degli Studi dell'Insubria per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, presso la SC Neuroanestesia e Rianimazione della dr.ssa Zorzetto, iscritta alla Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Angelo Cordone

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI

Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI

Addetto all'istruttoria: Alessandra MARASCA

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e l'Università degli Studi dell'Insubria per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, presso la SC Neuroanestesia e Rianimazione della dr.ssa Zorzetto, iscritta alla Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Ateneo.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura SC Neuroanestesia e Rianimazione
- Centro di costo 308.200.000

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(sig.ra Alessandra Marasca)

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Enzo Quadri)

Milano, 11/03/2025

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

() Bilancio Assistenza

() Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2025

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2025

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 14.3.2025.....

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

Milano, 18.03.2025.....

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3"*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il *"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità"*;
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico"*;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: *"Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta"*;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;
- DGR n. 3720 del 30 dicembre 2024 – *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 27 del DPR 11.7.1980, n. 382, che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il Decreto Legislativo 17.08.1999, n. 368 e s.m.i., recante *"Attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi e certificati ed altri titoli"*;
- il D.M. del 29.03.2006 inerente alla *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione"*;
- il D.M. del 04.02.2015 afferente al *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
- il Decreto Interministeriale del 13.06.2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- l'art. 2, lett. d) dello Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione C.d.A. n. V/65, del 10.07.2023, che prevede, tra l'altro, tra le finalità perseguite dalla Fondazione quella di (...) *"fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea"*;

VISTA la Deliberazione C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024 avente ad oggetto *"Delega al*



Direttore Generale per l'adozione e la sottoscrizione di atti ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti";

RICHIAMATO altresì l'Allegato I, punto I.2, del succitato Decreto n. 402/2017 che prevede la possibilità per le Scuole di Specializzazione, *"al fine di perfezionare la formazione, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi ..."* e *"con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ..."*;

ATTESO che la Fondazione "C. Besta" è una struttura facente parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva, in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali, in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

VISTA la nota del 03/02/2025 con cui l'Università degli studi dell'Insubria ha chiesto alla Fondazione la disponibilità ad accogliere per un periodo di formazione specialistica extra rete formativa un medico specializzando al III anno in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Dr.ssa Chiara Zorzetto, per un periodo di 4 mesi, dal 05/05/2025 al 31/08/2025 presso la S.C. Neuroanestesia e Rianimazione;

ACQUISITO il parere favorevole alla frequenza in oggetto del Direttore della S.C. Neuroanestesia e Rianimazione, Dr. Marco Gemma, che svolgerà le funzioni di tutor aziendale ai fini del monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative affinché le stesse siano svolte nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione che dovrà essere stipulata;

VISTO lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, predisposto dai competenti uffici dell'Università dell'Insubria, condiviso tra le Parti, disciplinante lo svolgimento di attività formativa professionalizzante della Dr.ssa Chiara Zorzetto presso la Fondazione Carlo Besta;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 41, del D.Lgs. 368/99, la Fondazione Besta garantisce la copertura assicurativa dei medici specializzandi contro gli infortuni ed i rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento dell'attività formativa sopra menzionata, mediante le polizze assicurative in essere presso la Fondazione;

ATTESO che, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, la *"formazione dei medici specialisti, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche dell'U.O. presso la quale sono assegnati, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili*

delle strutture dell'Ente presso cui si svolge la formazione";

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, l'Istituto consente al medico specializzando di usufruire di tutti i servizi accessori garantiti al personale dipendente ed in particolare il servizio mensa al medesimo costo del dipendente e l'utilizzo di camici forniti dalla Fondazione, contrassegnati da apposito cartellino personale;

CONSIDERATO che dalla stima effettuata dai competenti uffici della Fondazione, il costo presunto annuo per ogni medico in formazione specialistica è pari ad € 2.865,00, importo comprensivo degli oneri assicurativi, dell'utilizzo della mensa aziendale e del noleggio del camice, come da prospetto in atti;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale come si evince dall'attestazione del responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria, in quanto il costo stimato in complessivi € 955,75 relativo agli oneri sopracitati, nel periodo 05/05/2025 - 31/08/2025, rientra nelle spese previste dai contratti stipulati con le Ditte fornitrici;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario alla stipula della convenzione in argomento;

RITENUTO pertanto di autorizzare la stipula della convenzione tra la Fondazione Besta e l'Università degli studi dell'Insubria per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete in favore di un medico specializzando in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Dr.ssa Chiara Zorzetto, per un periodo di 4 mesi, dal 05/05/2025 al 31/08/2025 presso la S.C. Neuroanestesia e Rianimazione;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

l) di autorizzare la stipula della convenzione tra la Fondazione Besta e l'Università degli



studi dell'Insubria per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, in favore di un medico specializzando in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Dr.ssa Chiara Zorzetto, per un periodo di 4 mesi, dal 05/05/2025 al 31/08/2025 presso la S.C. Neuroanestesia e Rianimazione;

- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare il medico specializzando dell'Università degli studi dell'Insubria sopraccitato, che presterà attività in Istituto, ad usufruire del servizio mensa della Fondazione alle stesse condizioni del personale dipendente, nonché ottenere la fornitura del camice e l'apposito cartellino personale;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale, in quanto il costo stimato in complessivi € 955,75, relativo agli oneri suddetti, nel periodo 05/05/2025 - 31/08/2025, rientra nelle spese previste dai contratti stipulati con le Ditte fornitrici;
- 5) di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale;
- 6) di dare altresì atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo CORDONE)

ALLEGATI: convenzione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, con sede legale in Varese, Via Ravasi, 2 cap. 21100, C.F. 95039180120 e P.IVA 02481820120, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Maria Pierro, d'ora in poi denominata "Università";

E

La **FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA** d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Milano, Via Celoria, 11, 20133, C.F. 01668320151 P.IVA 04376340156 in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Cordone, che sottoscrive il presente atto in forza di delega conferita con Deliberazione del C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024 domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima; congiuntamente denominate le "Parti",

PREMESSE

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.*

421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

- Visto il D.l. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.l. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
- qualora le strutture messe a disposizione facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, il soggetto ospitante dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la S.C. Terapia intensiva – Neuroanestesia e Rianimazione, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università, il medico specialista in formazione dott.ssa Chiara Zorzetto,

Art. 3 – Durata



L'attività formativa della dott.ssa Chiara Zorzetto ha durata quattro mesi, a decorrere dal 05/05/2025 al 31/08/2025.

L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4 – Strutture

Il soggetto ospitante per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria S.C. Terapia intensiva – Neuroanestesia e Rianimazione, struttura autorizzata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della S.C. e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5 – Attività formativa

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della S.C. Terapia intensiva -Neuroanestesia e Rianimazione, Dott. Marco Gemma, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6 – Progetto formativo

La frequenza della specializzanda è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo (All.1) presentato dalla specializzanda stessa e ne rappresenta parte



integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con il soggetto ospitante.

Art. 7 – Tutore aziendale

L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Responsabile della S.C. Terapia intensiva – Neuroanestesia e Rianimazione, Dott. Marco Gemma, individuato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

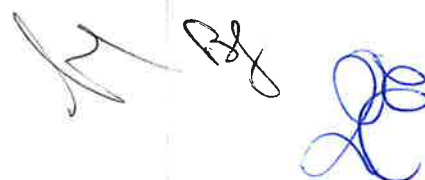
L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Tutore universitario

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Coperture assicurative

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41, D.Lgs. 368/1999 e s.m.i., il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.



L'eventuale polizza per la colpa grave potrà essere stipulata autonomamente dal medico specializzando, a propria cura e spese, secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n. 24/2017.

Art. 11 – Norme sulla sicurezza

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture del soggetto ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il Direttore Generale del soggetto ospitante (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda stessa) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante.

Art. 12 – Sorveglianza sanitaria

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente del soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca alla Direzione Risorse Umane, prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.



Art. 13 – Accesso alla mensa e uniformi

Il soggetto ospitante assicura al medico in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le Parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza.

Art. 15 – Norme di rinvio

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi



e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 16 – Rinnovo

La presente convenzione ha durata di 4 mesi (quattro mesi), dal 05/05/2025 al 31/08/2025., corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Zorzetto Chiara, presso la S.C. Terapia intensiva - Neuroanestesia e Rianimazione della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università dell'Insubria, concedendo, ai sensi del D.Lgs. 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – *Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro*) della citata struttura complessa, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Le Parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

Art. 17 – Recesso

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce al soggetto ospitante la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 18 – Imposte

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 19 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Art. 20 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

PER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

LA RETTRICE

(Prof.ssa Maria Pierro)

PER FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Il Direttore Generale

(Dott. Angelo Cordone)

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.